DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1966

recante concessione alla Repubblica federale di Germania di un contingente tariffario per la carta da giornali della voce 48.01 A

(66/751/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

Vista la lettera del 28 aprile 1966, con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 535.000 tonnellate in esenzione da dazio per la carta da giornali, di cui alla voce 48.01 A della tariffa doganale comune, voce compresa nell'elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, la carta da giornali era importata nella Repubblica federale di Germania in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 7 % ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966 (6 mesi)
Consumo	533.411	592.478	608.027	615.654	682.709	729.573	
Produzione interna	230.423	229.120	230.274	204.956	201.604	213.002	
Importazioni dai paesi terzi	275.305	342.128	362.656	400.395	463.173	501.513	269.920
Importazioni dagli altri Stati membri	27.759	23.103	16.746	13.632	22.849	18.611	8.826
di cui :							
— Francia	11.625	4.603	205	709	432	413	—
— Italia	2	99	65	137	1.474	4.546	2.651
— Paesi Bassi	11.899	12.371	10.495	10.211	13.486	10.401	5.443
— U.E.B.L.	4.233	6.030	5.981	2.565	7.457	3.251	731
Esportazioni globali	76	1.872	1.748	3.329	4.917	3.553	1.791

Considerando che la produzione di carta da giornali della Repubblica federale di Germania assicura soltanto il 32 % circa del suo fabbisogno e che la produzione degli altri Stati membri non è sufficiente a garantirne la copertura ;

Considerando che, secondo i dati statistici degli ultimi tre anni, le importazioni dai paesi terzi nella Repubblica federale di Germania di carta da giornali rappresentano circa il 95 % delle importazioni totali di questo prodotto ; che si può quindi concludere, tenuto conto dell'insufficienza della produzione interna, che l'approvvigionamento della Repubblica federale di Germania dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni da paesi terzi ;

Considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio sulla base dell'articolo 25 del Trattato, che va applicato ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti di cui trattasi dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ;

Considerando che, per quanto riguarda la carta da giornali, la domanda della Repubblica federale di Germania mira essenzialmente ad evitare un aumento dei prezzi dei prodotti della stampa, aumento

i cui inconvenienti non si limiterebbero al solo settore economico, ma potrebbero riflettersi in altri settori della massima importanza ; che, in tali condizioni, anche se l'aumento dallo 0 al 3,4 % del dazio della tariffa doganale tedesca determinatosi in seguito ai ravvicinamenti finora operati verso la tariffa doganale comune, possa sembrare relativamente lieve, tale considerazione da sola non basta a permettere una valutazione globale degli inconvenienti che possono risultare dall'applicazione della tariffa doganale comune ; che, per quanto riguarda la situazione della produzione comunitaria, descritta nei particolari più sotto, seppure essa appare suscettibile di miglioramento, tale miglioramento non sembra peraltro dover raggiungere ampie dimensioni, e va d'altronde tenuto conto dell'aumento del consumo all'interno della Comunità ;

Considerando che da tale situazione risulta che l'importanza degli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente e la necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per questa materia di base, possono giustificare una deroga agli imperativi di una rapida instaurazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che la previsione della Repubblica federale di Germania di un fabbisogno per il 1967 di 780.000 tonnellate appare fondata perché corrisponde all'aumento annuale medio del 7,3 % registrato dal 1960 al 1966 ; che la stima dello Stato membro richiedente secondo cui la produzione interna dovrebbe raggiungere nel 1967 circa 220.000 tonnellate, appare fondata poiché corrisponde approssimativamente al livello previsto per il 1966, dopo la contrazione registrata nel 1963 ; che resterebbero dunque ancora circa 560.000 tonnellate da coprire con le importazioni, a prescindere dalla loro provenienza ; che, nella fattispecie, è opportuno esaminare la situazione del mercato comunitario rispetto al 1960, anno in cui la Repubblica federale di Germania non ha aperto contingenti tariffari ; che è difficile attualmente valutare con esattezza la possibilità di approvvigionamento nella Comunità ; che nel 1960 la Repubblica federale di Germania ha importato dagli altri Stati membri 27.759 tonnellate di carta da giornali, di cui 11.625 tonnellate dalla Repubblica francese ; che attualmente questo ultimo Stato membro esporta nella Repubblica federale di Germania soltanto quantitativi irrilevanti, né è prevedibile per il prossimo futuro un aumento notevole di tali esportazioni ; che la U.E.B.L. ha ritenuto che le proprie disponibilità di carta da giornali esportabili in Germania non dovrebbero superare, nel 1967, le 2.000 tonnellate ; che le esportazioni dei Paesi Bassi presentano, rispetto al 1964, una certa flessione, pur manifestando nel complesso una notevole stabilità a partire dal 1960 ; che inoltre quest'ultimo Stato membro valuta le proprie disponibilità esportabili nel 1967 verso la Germania a circa 13.000 tonnellate ; che l'Italia, la cui produzione è sensibilmente salita in questi ultimi tempi, dovrebbe essere in grado di partecipare in misura non trascurabile alla copertura del fabbisogno della Repubblica federale di Germania ; che tuttavia, se si tiene conto dei dati degli anni precedenti, le disponibilità esportabili dall'Italia verso la Germania non dovrebbero superare, nel 1967, le 10.000 tonnellate ; che in tali condizioni un volume contingentario di 535.000 tonnellate inteso a soddisfare per il 1967 le esigenze di importazione dai paesi terzi, sembra lasciare ancora un margine sufficiente per le importazioni dagli altri Stati membri ;

Considerando che il Consiglio ha la facoltà, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, di concedere contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio ; che nel concedere un contingente tariffario è necessario in special modo evitare il rischio di trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri ; che è opportuno in particolare tener conto per ciascun prodotto della misura del ravvicinamento realizzato verso la tariffa doganale comune, nonché della misura in cui sono stati ridotti i dazi doganali tra gli Stati membri ; che il Consiglio deve altresì tener conto della situazione particolare in cui si trovi il prodotto per il quale è richiesto un contingente tariffario ;

Considerando che, dalla situazione sopra descritta per il prodotto di cui si tratta, risulta opportuno che durante il periodo contemplato e per il volume indicato precedentemente, non sia fissato alcun dazio contingentario per la carta da giornali, data l'eccezionale gravità degli inconvenienti che potrebbero presentarsi allo Stato membro richiedente ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa la riesportazione dei prodotti prima della loro trasformazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania è concesso un contingente tariffario esente da dazio per l'im-

portazione dai paesi terzi e l'utilizzazione sul suo territorio di carta da giornali di cui alla voce 48.01 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 535.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nel quadro di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri e accompagnato da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1966

relativa all'aumento del volume del contingente tariffario concesso alla Repubblica francese per la carta da giornali della voce 48.01 A

(66/752/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 4,

Viste le decisioni del Consiglio del 10 febbraio e del 22 marzo 1966 relative alla concessione alla Repubblica francese, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966, di un contingente tariffario di 76.000 tonnellate in esenzione da dazio per la carta da giornali della voce 48.01 A della tariffa doganale comune,

Vista la lettera del 4 novembre 1966 con la quale la Repubblica francese ha chiesto che il volume del contingente tarifffario summenzionato sia portato da 76.000 a 115.000 tonnellate, per lo stesso periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1966,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il fabbisogno effettivo della Repubblica francese di carta da giornali per il 1966 si è rilevato superiore al fabbisogno prevedibile al momento dell'adozione delle suddette decisioni del Consiglio del 10 febbraio e del 22 marzo 1966 ; che i dati relativi al consumo, alla produzione interna, alle importazioni in provenienza dai paesi terzi e dagli altri Stati membri, nonché alle esportazioni hanno avuto negli ultimi anni la seguente evoluzione :